

N. 841 | 13 SENT.
N. 1701 | 12 R.G.C.
N. CRON

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI L' AQUILA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

Composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa RITA SANNITE

Presidente

Dott.ssa MARIA LUISA CIANGOLA

Consigliere est.

Dott.ssa SIVIA RITA FABRIZIO

Consigliere

All'udienza del 30.05.2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa in grado d'appello iscritta al n. 1701/2012 ruolo generale, promossa con ricorso depositato il 24.12.2012

DA

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di L' Aquila nei cui Uffici, in Via Buccio da Ranallo, complesso monumentale "San Domenico" domicilia ex lege

APPELLANTE

CONTRO

_____ elettivamente domiciliato in Lanciano presso l' avv. Francesco Orecchioni con studio alla Via L. De Creccio n. 61 che lo rappresenta e difende giusta procura estensiva a margine del ricorso introduttivo

APPELLATO

OGGETTO: *appello avverso sentenza n. 644 pronunciata dal tribunale di Lanciano in data 19.11.2012*



CONCLUSIONI

PER IL MINISTERO APPELLANTE: dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di [redacted] e, per l'effetto, rimettersi le parti dinanzi al Tribunale; in subordine, in riforma della sentenza, respingersi le domande tutte originariamente proposte da [redacted]; in ogni caso disporsi la correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza impugnata: nella parte in cui il ricorrente è stato individuato come "[redacted]" invece che "[redacted]" e la condanna è stata disposta nei confronti della "società resistente" anziché del "ministero resistente", vinte le spese.

PER L' APPELLATO: rigettare l' appello, con vittoria delle spese dei due gradi e con adesione limitatamente all' istanza di correzione di errore materiale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca (MIUR) ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che - accertato il diritto del [redacted] al riconoscimento del servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro ai fini dell' aggiornamento della graduatoria di cui alla legge n. 124/1999 (previa disapplicazione del DM n. 44 del 12.05.2011 nella quale in cui prevedeva che "il servizio di leva ed i servizi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina") - lo ha condannato a riconoscere detto servizio per intero mediante attribuzione di 16 punti nella graduatoria della classe di concorso [redacted] - [redacted] - con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche con decorrenza dall' 1.09.2011, queste ultime maggiorate di interessi legali.

In particolare, ha censurato detta sentenza: 1) perché affetta da nullità, ai sensi dell' art. 102 cpc, e, segnatamente, per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, prof. [redacted], il quale nella graduatoria di concorso [redacted] era incluso al posto n. 1 con 96 punti precedendo il [redacted] di 12 punti in relazione al quale, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, la riformulazione della graduatoria rappresentava una delle tassative ipotesi di risoluzione del contratto di lavoro alle dipendenze dalla P.A., stante che non poteva assumere contemporaneamente due soggetti inseriti in graduatoria, in violazione di uno specifico complesso normativo (riportato integralmente nel testo del DM 74/20119) sulla base del quale gli Uffici del MIUR operano per le assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti dei posti autorizzati per ciascuna provincia; 2) per errata e/o insufficiente motivazione circa la fondatezza delle domande dal momento che, anche a prescindere da quanto disposto dal DM n. 44 del 12.05.2011, la possibilità per l' Amministrazione di valutare il servizio militare ricorreva solo nel caso in cui lo stesso fosse stato reso in costanza di nomina, essendo inesatto sia il

M



riferimento all' art. 2050 del codice dell' ordinamento militare sia all' art. 485 del DLgs n. 297/1994 che riguardava solo i soggetti che già avessero assunto la qualifica di docente di ruolo, indicando la possibilità di riconoscere il servizio militare in fase di ricostruzione della carriera: di qui l' erroneità della disapplicazione del DM n. 44/2011 cui la sentenza era giunta muovendo dall' erronea interpretazione dell' anzidetta normativa; 3) per errata attribuzione del punteggio "nella misura di 16 punti" da momento che il punteggio massimo attribuibile per la ferma annuale obbligatoria è limitato a 12 punti, ancorchè prestati a cavallo di diversi anni scolastici; 4) per assoluta insufficienza della motivazione su punto decisivo della controversia non avendo esplicitato in nessun passo, sinteticamente e/o per relationem, quali fossero "le conseguenze giuridiche ed economiche" che si era inteso riconoscere al [redacted] in conseguenza della mera riformulazione della graduatoria né la decorrenza delle medesime.

Evidenziato come detta statuizione fosse, comunque, errata anche se riferita alla domanda della controparte relativa all' "assunzione con contratto a tempo indeterminato a far tempo dal 1° settembre 2011, nonché al pagamento di tutti gli arretrati dovuti per differenze tra il percepito e il percipiendo" pure formulata con il ricorso introduttivo, stante che gli effetti giuridici ed economici della riformulazione della graduatoria non potevano che iniziare a decorrere dal momento in cui il [redacted] sarebbe stato immesso nei ruoli dell' Amministrazione con la sottoscrizione del relativo contratto e, giammai, retroattivamente, ha concluso come sopra, chiedendo, in ogni caso, la correzione dell' errore materiale contenuto nel dispositivo nella parte in cui il ricorrente è stato individuato come "[redacted]" invece che "[redacted]" e la condanna è stata disposta nei confronti della "società resistente" anziché del "Ministero resistente".

Ha resistito il [redacted] evidenziando, in particolare, come la sua assunzione con provvedimento prot. n. 1613/C7C del 6.05.2013 non avesse comportato alcun effetto rispetto alla posizione del prof. [redacted], impiegato su cattedra disponibile, tanto che nella premessa del provvedimento si dava atto che "pur in presenza di detta nomina, non viene comunque superato il limite del contingente dei posti attribuiti a questa provincia per le nomine in ruolo...".

Ribadita la correttezza della sentenza anche sul piano sostanziale e, segnatamente sia per avere riconosciuto che l' impugnazione della graduatoria nella parte in cui non gli aveva riconosciuto il servizio militare prestato era chiaramente diretta "ai fini della assunzione" senza alcuna domanda in ordine alla posizione del prof. [redacted], sia per l' assegnazione di n. 16 punti (rispetto ai 18 richiesti) atteso che la normativa di settore prevedeva l' attribuzione di punti 2 "per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni" di servizio, con un massimo di 12 punti per ogni anno", ha concluso come sopra.

L' appello non è fondato e, conseguentemente, deve essere disatteso e respinto.



Invero, non ricorre né la nullità della sentenza impugnata, eccepita ai sensi dell' art. 102 cpc, né si apprezzano, nell' iter logico giuridico della sentenza che ha portato al riconoscimento del diritto azionato dall' appellato con il ricorso introduttivo, i dedotti profili di errore di valutazione.

- Quanto al primo motivo di censura, è sufficiente rilevare che il Ministero appellato ha solo genericamente contrastato l' affermazione contenuta nella sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso la preliminare richiesta del medesimo Ministero di integrazione del contraddittorio nei confronti del prof. (per essere stato quest' ultimo, nel frattempo, assunto in ruolo "e non sarebbe possibile la risoluzione del suo contratto se non in casi tassativamente determinati che non ricorrono nel caso di specie") con la mera argomentazione che "la riformulazione della graduatoria rappresentava una delle tassative ipotesi di risoluzione del contratto di lavoro alle dipendenze dalla P.A." senza il necessario riferimento al dato normativo da cui ha ritenuto di desumere l' ipotesi allegata di risoluzione "tassativa" del contratto individuale di lavoro già intercorso con il*

Per completezza, appare opportuno evidenziare che lo stesso Ministero non ha contrastato la circostanza riportata nella sentenza impugnata e, cioè, "la circostanza che al detto è stata assegnata una sede di servizio diversa rispetto a quella di titolarità (vedi elenco assegnazioni provvisorie e decreto di trasferimento 26/7/2012 prodotti dal ricorrente all' udienza del 22/10/2012) rende evidente la disponibilità di un altro posto nella classe di concorso", né ha provveduto ad allegare l' impossibilità di procedere a nuove assunzioni per la classe di concorso in esame, peraltro da escludersi in base a quanto contenuto nel decreto n. 1613/C7C di assunzione dell' appellato nelle premesse del quale si dà atto che "pur in presenza di detta nomina, non viene comunque superato il limite del contingente dei posti attribuiti a questa provincia per le nomine in ruolo...".

Quanto al secondo motivo di censura formulato con riguardo alla fondatezza della domanda azionata dal affermata dalla sentenza impugnata - in sostanza rivendicando, anche a prescindere da quanto disposto dal DM n. 44/2011, la legittimità della mancata valutazione del servizio militare stante l' asserita "possibilità per l' Amministrazione di valutare il servizio militare ricorreva solo nel caso in cui lo stesso fosse stato reso in costanza di nomina" - è sufficiente richiamare la pronuncia del giudice amministrativo di tenore analogo a quello della sentenza impugnata, confermata dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 4028 e n. 4031 del 31 luglio 2009, con le quali il Supremo Collegio amministrativo ha confermato l' illegittimità dell' analogo DM del 31.03.2005 - in forza del quale non era stata riconosciuta al docente la valutazione del servizio militare prestato - nella parte in cui, all' art. 3 comma 7, aveva previsto che il servizio militare di leva e servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili "solo se prestati in costanza di nomina", avendo ritenuto di non doversi discostare dalla giurisprudenza che ha



“costantemente affermato che il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell’ art. 485 comma 7 del D.lgs 297/94(il quale) prevede testualmente che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” riconoscendo espressamente “la portata assolutamente generale del 7° comma dell’ art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta” con la conseguenza che essa “comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive”.

A diversa conclusione non può pervenirsi neppure prendendo in considerazione l’art. 2050 del nuovo Codice dell’ordinamento militare di cui al D.L.vo n. 66 del 2010 che sancisce la valutabilità ai fini dei concorsi pubblici del solo servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto e ciò in quanto, come precisato, sia dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 11 del 12.07.2011, sia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la decisione n. 3032/2011, le c.d. graduatorie “ad esaurimento” del personale docente della scuola non sono graduatorie costituenti l’esito di una procedura concorsuale in senso stretto (caratterizzata, cioè, dalle tipiche fasi della pubblicazione di un bando di concorso, della valutazione di prove d’esame e titoli e della redazione di una graduatoria finale) trattasi, invece, di graduatorie costituite da un elenco nel quale sono utilmente collocati soggetti già in regolare possesso del “titolo abilitante” per l’insegnamento, conseguito a seguito di concorso, ed in attesa soltanto dell’immissione in ruolo, così che con riferimento ad esse si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi dei docenti iscritti nelle stesse, e non già in tema di una procedura concorsuale diretta all’assunzione in un pubblico impiego.

Quanto al terzo motivo di censura, la correttezza del punteggio attribuito (16 punti per il servizio militare prestato dal 2.07.1996 all’1.10.1997) discende dalla normativa di settore la quale prevede l’attribuzione di punti due “per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni” di servizio, con un massimo di 12 punti per ogni anno (cfr. tabelle di valutazione titoli allegate al DM n. 44/2011).

Infine, è evidente la pretestuosità della censura oggetto dell’ ultimo motivo di gravame concernente la dedotta “assoluta insufficienza della motivazione su punto decisivo della controversia non avendo esplicitato in nessun passo, sinteticamente e/o per relationem, quali fossero “le conseguenze giuridiche ed economiche” che si era inteso riconoscere al” a fronte della specifica domanda formulata da quest’ ultimo con il ricorso introduttivo relativa all’ “assunzione con contratto a tempo indeterminato a far tempo dal 1° settembre 2011, nonché al pagamento di tutti gli arretrati dovuti per differenze tra il percepito e il percipiendo”.

Ne consegue che – come già enunciato – che l’ appello deve essere respinto e la sentenza appellata integralmente confermata, previa correzione degli errori



materiali contenuti nel dispositivo e, segnatamente nella parte in cui il ricorrente è stato individuato come " " invece che " " e la condanna è stata disposta nei confronti della "società resistente" anziché del "Ministero resistente".

Le spese del grado sostenute dall' appellato, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico del Ministero appellante che dovrà rimborsarle nell' ammontare indicato in dispositivo.


P.Q.M.

La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano in funzione di giudice del lavoro, pronunciata in data 19.11.2012, così decide nel contraddittorio delle parti:

- Respinge l' appello;
- Condanna il Ministero appellante al rimborso delle spese sostenute dall'appellato nel presente grado che si liquidano in euro 1.980,00 per compensi;
- Dispone la correzione degli errori materiali contenuti nel dispositivo, nella parte in cui il ricorrente è stato individuato con il cognome " " anziché in quello corretto di " " e la condanna è stata disposta nei confronti della "società resistente" anziché del "Ministero resistente".

L'Aquila 30.05.2013

IL CONSIGLIERE

Dott.ssa  Maria Luisa Ciangola

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Rita Sannite




IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Antonella Galassi

PUBBLICAZIONE

La presente sentenza viene resa pubblica mediante DEPOSITO eseguito nella Cancelleria della Corte di Appello di L'Aquila

19 GIU 2013

In data


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Antonella Galassi

